

Ammissione al passivo del credito sulla base dell'estratto di ruolo

Cass. Civile, Sez. VI. Ordinanza n. 20784 del 05/09/2017. Pres. Genovese. Est. Ferro.

Fallimento – Ammissione al passivo – Credito del concessionario per la riscossione dei tributi – Estratto di ruolo

Non solo il ruolo ma anche l'estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito ai fini della sua ammissione al passivo del fallimento.

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio	- Presidente -
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta	- Consigliere -
Dott. FERRO Massimo	- rel. Consigliere -
Dott. MARULLI Marco	- Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in pers. del procuratore speciale, rappr. e dif. dall'avv. Michele Di Fiore, elett. dom. con il proprio difensore presso Gnosis Forense s.r.l. in Roma, via Banco di Santo Spirito n. 42, come da procura in calce all'atto;

- ricorrente -

contro

Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione;

- intimato -

per la cassazione del decreto Trib. Napoli 20.5.2016, n. 679/2016 in R.G. n. 6170/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Equitalia Sud s.p.a. impugna il decreto Trib. Napoli 20.5.2016, n. 679/2016, con cui è stata rigettata l'opposizione allo stato passivo proposta ai sensi della L. Fall., artt. 98 e 99, dalla ricorrente avverso lo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione;
2. la ricorrente aveva presentato domanda di ammissione allo stato passivo quale creditrice, sia per crediti tributari che previdenziali, per l'importo di Euro 5.761.410,51, allegando gli estratti di ruolo di tutti i crediti esattoriali e le relate di notifica soltanto di alcune cartelle di pagamento ed avvisi di addebiti;
3. all'esito della verifica venivano ammessi i soli crediti portati da cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito per i quali erano state provate le regolari notifiche al fallito in bonis o al curatore;
4. il tribunale ha ritenuto che il credito residuo non può essere ammesso al passivo fallimentare non avendo la ricorrente provato l'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali al contribuente fallito, non potendo il ruolo, in mancanza di notifica, essere posto in riscossione nè nelle forme della cd. esecuzione fiscale nè in quelle della cd. esecuzione concorsuale;
5. il tribunale ha evidenziato, altresì, che la ricorrente ha allegato per i crediti esclusi non il ruolo, bensì l'estratto di ruolo: mentre il ruolo è un atto amministrativo impositivo, espressamente regolato dalla legge, l'estratto di ruolo è un documento formato dal concessionario della riscossione, che non contiene nessuna pretesa impositiva; conseguentemente solo il ruolo potrebbe costituire il titolo per l'ammissione allo stato passivo, atto che deve essere notificato e la cui notificazione coincide con quella della cartella di pagamento;
6. con il ricorso si deduce un unico motivo di violazione di legge del combinato disposto della L. Fall., art. 93, D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33, D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88, D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, per aver il tribunale ritenuto ammissibili allo stato passivo fallimentare solo i crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito per i quali venga provata la regolare notifica al fallito in bonis o al curatore.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, prevede che se il debitore è dichiarato fallito "il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura" ed il successivo art. 88, comma 1, aggiunge che "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101" (Cass. 5244/2017);
2. "come già ripetutamente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 5063/2008, Cass. ord. nn. 12019/2011, 3876/2015, 4631/2015) i crediti

iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dalla L. Fall., artt. 92 e segg., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore (..) l'organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e che, ai sensi del D.Lgs. n. 465 del 1992, art. 19, ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga preventivamente intimato il pagamento" (Cass. ord. 655/2016); infatti, "è ben vero che questa Corte ha affermato, non di recente, che ai fini dell'ammissione dei crediti tributari al passivo del fallimento del contribuente è necessaria la previa notifica del ruolo al curatore, onde consentire a quest'ultimo di ricorrere avverso il ruolo stesso in vista della conseguente ammissione del tributo con la "riserva" prevista dall'art. 45, D.P.R. cit. (Cass. 6032/1998). Quel precedente, tuttavia, era riferito al testo del D.P.R. anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riscritto gli artt. 87 e 88, citt." (Cass. 6126/2014);

3. con il termine "ruolo" ed "estratto di ruolo" si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale: infatti, "il "ruolo", come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b), esso è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario" e che, per l'art. 11 del medesimo D.P.R., "nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". A norma del successivo art. 12, l'ufficio competente "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l'ambito territoriale i il ruolo si riferisce"; nel ruolo "devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione"; "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da suo delegato" e "con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo", cioè costituisce titolo esecutivo. Dai riprodotti dati normativi discende che il "ruolo" è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorchè sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'ufficio competente" (cioè dell'ente creditore impositore), quindi "atto" che, siccome espressamente previsto e regolamentato da norme legislative primarie, deve ritenersi tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale. (..) Il "documento" denominato "estratto di ruolo", tale indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso - che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore - (v. Consiglio di Stato, 4, n. 4209 del 2014) semplicemente un "elaborato informatico formato dall'esattore... sostanzialmente contenente gli... elementi della cartella...", quindi anche gli "elementi" del

ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l'inedoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici. Da quanto sopra esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra "ruolo" ed "estratto di ruolo" (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il "ruolo" (atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione) è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto potestativo contenente una pretesa economica dell'ente suddetto); l'"estratto di ruolo", invece, è (e resta sempre) solo un "documento" (un "elaborato informatico... contenente gli... elementi della cartella", quindi unicamente gli "elementi" di un atto impositivo) formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (nè, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta" (Cass. s.u. 19704/2015);

4. nonostante la differenza sostanziale che caratterizza il "ruolo" e "l'estratto di ruolo", comunque "l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale" (Cass. 11794/2016);

5. la L. Fall., art. 93, richiede ai fini dell'ammissione al passivo l'allegazione al ricorso dei documenti dimostrativi del diritto del creditore e, a tali fini, non solo il ruolo ma anche l'estratto di ruolo è idoneo a dimostrare l'esistenza del diritto di credito (Cass. 5244/2017), nè, esigendo la notifica della cartella di pagamento, si può imporre all'agente della riscossione un onere maggiore, equivalente ad esigere inammissibilmente un titolo esecutivo in allegazione al proprio credito: infatti questa Corte ha ritenuto che "per l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti insinuati dai concessionari della riscossione dei tributi è sufficiente, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, n. 46, art. 87, comma 2, la produzione del solo estratto di ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale" (Cass. 12117/2016, 655/2016);

6. per quel che concerne i crediti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, stabilisce che "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva dell'entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici";

7. il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 18, prevede che "salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui al capo 2^o del titolo 1^o e al titolo 2^o del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell'art. 17 del presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori";

8. il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 31, rubricato "limiti all'applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali", afferma che "le disposizioni

previste del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 88 e art. 90, comma 2, come sostituiti dall'art. 16 del presente decreto, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario": conseguentemente è applicabile il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, in base al quale è possibile richiedere l'ammissione al passivo sulla base del solo ruolo anche per i crediti previdenziali; infatti "il concessionario ha l'onere di notificare la cartella al solo scopo di provocare la scadenza del termine a disposizione del contribuente (e dunque al curatore) per impugnare l'atto davanti al giudice tributario. (...) Ne consegue che, peraltro, la notifica non è necessaria, ad alcun fine, allorchè la pretesa creditoria iscritta a ruolo, insinuata al passivo fallimentare, non abbia natura tributaria (ma, ad esempio, previdenziale) e dunque non si ponga l'esigenza di accertare il diritto controverso davanti a un giudice speciale come quello tributario: in tal caso le eventuali contestazioni del curatore possono e debbono essere sollevate davanti allo stesso giudice fallimentare (giudice delegato, in sede di determinazione dello stato passivo, tribunale in sede di opposizione) e da lui risolte" (Cass. 12117/2016);

9. per quanto riguarda gli avvisi di accertamento, ai sensi della L. n. 111 del 2011, questi divengono titolo esecutivo se non impugnati nei termini di legge e, conseguentemente, l'agente può procedere alla riscossione una volta emesso il ruolo senza dover procedere alla formazione della cartella di pagamento ed alla relativa notifica;
il ricorso è, pertanto, fondato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2017.